

ture siano interrogati i Consigli provinciali, che potranno per questa parte cooperare utilmente al lavoro. »

Ma l'onorevole relatore, nella sua splendida relazione, è ancora più esplicito; e si esprime precisamente con queste parole:

« Non tanto per non discostarsi dai precedenti, quanto per non derogare, senza giusti motivi, ad un'altra legge fondamentale dello Stato quale è la legge comunale e provinciale (articolo 205), è stato mantenuto l'obbligo di sentire i Consigli provinciali. »

Mi permetterete dunque che, invocando pure io i precedenti, sia lieto di salutare qui dieci o dodici miei colleghi che con me erano nel Parlamento a Torino. E comincio dall'onorevole Crispi, il quale nella tornata del 3 febbraio 1865, discutendosi la legge comunale e provinciale, presentata dal ministro Lanza, relatore Restelli, spiegò la portata dell'emendamento Mellana votato nella seduta precedente per appello nominale, all'articolo 176 della legge medesima, e che è poi lo stesso citato dall'onorevole relatore. E l'emendamento Mellana era che, quanto al Consiglio provinciale invece della formula *dà parere*, si usasse l'altra *delibera*.

E con lui saluto i nostri colleghi Domenico Berti, Biancheri nostro presidente, Ferracciù, La Porta, Luzi e Speroni, i quali con me e coll'onorevole Zanardelli votarono l'emendamento dell'onorevole Mellana che ho adesso ricordato, e che ottenne sette voti di maggioranza, cioè 121 contro 114.

Nella tornata successiva, come dissi, sorse nuova discussione sull'interpretazione di quell'emendamento; discussione cui prese parte anche l'onorevole Crispi, con parole che faccio mie a sostegno del mio emendamento.

« Il verbo *delibera*, diceva l'onorevole Crispi, (verbo adottato dalla maggioranza della Camera d'allora) è posto in questo senso: che i Consigli invitati dal potere esecutivo, o essi stessi di propria volontà, quando credono necessario che debba portarsi un mutamento territoriale, prenderanno quelle deliberazioni che saranno del caso; e poi queste deliberazioni per la via gerarchica andranno al Parlamento il quale è supremo giudice in siffatte questioni.

« Questa e non altra è la interpretazione del voto che si è dato ieri. »

Ripeto adunque che giustamente l'onorevole ministro ed il relatore hanno ricordati i prece-

deni dei passati Parlamenti. È vero; si è fatto sempre così. Ed io potrei ricordare e citare anche le parole stesse dell'onorevole Mellana, il quale ebbe in quell'occasione la soddisfazione di vedere adottate le sue proposte.

L'onorevole Mellana disse queste parole:

« La diversità fra *dà parere* e la mia proposta adottata è questa:

« I Consigli provinciali possono, invitati o no dal Governo, sempre emettere il loro voto sulla convenienza di mutare le circoscrizioni, salvo sempre al legislatore di dare o no sanzione a quei voti.

« Perchè togliere il diritto alle rappresentanze provinciali di deliberare sulla convenienza delle circoscrizioni e di manifestare al Governo ed al Parlamento, che una Provincia richiederebbe nel suo interesse una data circoscrizione? »

Sia pur diversa la legge che si discute ora, la questione rimane identica. Come ho detto, l'articolo 176, che corrispondeva all'articolo 168 della legge 23 ottobre 1859, stabiliva che i Consigli provinciali dovessero solamente *dar parere*; e la Camera volle tolta quella espressione, e, adottando la proposta Mellana, sostituì la parola *delibera*.

Ora io domando: dal momento che il ministro e la Commissione, per non allontanarsi dai precedenti, hanno *mantenuto* l'articolo 205; conforme all'articolo 176 sopra citato, perchè si debbono *sentire* i Consigli provinciali per emettere le loro osservazioni soltanto; e perchè dobbiamo così di tanto allontanarci dai precedenti che ormai si riscontrano nelle nostre leggi?

Ecco perchè ho proposto quell'emendamento. Spero che la Camera lo accetterà, appunto perchè è conforme a tutti i precedenti parlamentari. Io non ho altro da dire. Forse avrò occasione di parlare sopra altri argomenti: ma intanto mi compiaccio di mandare anche una volta un affettuoso saluto a quei colleghi che ho ricordato (e ai quali aggiungo gli onorevoli Bonghi, Cavalletto, Coppino, Lovito e Toscanelli che presero parte alla votazione da me rammentata); e fra i quali colleghi vi sono due ministri che spero ora non mi smentiranno, e vorranno mantenere la forma adottata per questi casi dalla Camera di quel tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci.

Ricci Vincenzo. Io vorrei pregare l'onorevole guardasigilli, ed il relatore della Commissione, di volerci chiarire bene il significato di questo articolo che abbiamo dinanzi; perchè quanto fu